

CASSA EDILE DI FIRENZE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI DAL 1.1.2018

1. Cure e protesi dentarie	2
2. Accertamenti diagnostici	3
3. Visite specialistiche	4
4. Rimborso giornata per visite specialistiche	5
5. Terapie post chirurgiche	6
6. Protesi oculistiche	7
7. Protesi acustiche	7
8. Prestazioni sanitarie a favore dei familiari dei lavoratori	8
9. Premio matrimoniale	8
10. Premio giovani e premio inserimento nel settore	9
11. Contributi Asilo nido	11
12. Contributi di studio - Scuole Elementari	11
13. Contributi di studio - Scuole Medie Inferiori	12
14. Contributi di studio - Scuole Medie Superiori	13
15. Contributi di studio - Università	15
16. Contributi di studio studenti stranieri	16
17. Rimborso spese dichiarazioni dei redditi presso Caaf	17
18. Vestiario e scarpe da lavoro	17
19. Assistenza per la malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità	18
20. Malattia - Ricovero ospedaliero - operai non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare	19
21. Contributo straordinario dal 91° al 360° giorno di inabilità per infortunio sul lavoro	19
22. Prestazioni a favore degli allievi della Scuola Professionale Edile della Provincia di Firenze in caso di infortunio sul lavoro	19
23. T.B.C.	20
24. Inabilità permanente derivata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale	20
25. Infortuni al di fuori del lavoro – Inabilità temporanea	21
26. Infortuni al di fuori del lavoro – Inabilità permanente	21
27. Morte conseguente a: malattia generica, T.B.C. e infortunio sul lavoro	21
28. Morte conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale	22
29. Indennità per i figli dei lavoratori deceduti	22
30. Fondo di Garanzia	22

ASSISTENZE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO INTEGRATIVI PROVINCIALI E DAGLI ACCORDI PROVINCIALI

La Cassa Edile compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua le seguenti prestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti (o, laddove precisato, per i familiari degli stessi) per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle assistenze medesime – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i lavoratori iscritti presso la Cassa Edile alle dipendenze di imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

La presentazione dei modelli di domanda di prestazione contrattuale, può avvenire anche senza la dichiarazione del datore di lavoro riportata sul modulo di domanda. In questo caso sarà compito della Cassa Edile verificare attraverso la prima denuncia utile il presupposto dell'essere dipendente al momento della presentazione della relativa domanda.

Le modifiche al Regolamento, decorrenti dal 1 gennaio 2018, saranno valutate a livello annuale per verificarne la sostenibilità economica, restando inteso che, in ogni caso, sono comunque confermate le prestazioni con la relativa regolamentazione del precedente regolamento.

1 CURE E PROTESI DENTARIE

Il contributo viene erogato per estrazioni, cure e protesi dentarie effettuate dai lavoratori iscritti ed in favore degli stessi.

Diritto alla prestazione

I contributi economici per estrazioni, cure e protesi dentarie vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- b) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "cure e protesi dentarie" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene rimborsato, per ogni regolare fattura o ricevuta, al lavoratore avente diritto, il 30% della spesa sostenuta, sino ad un massimo di € 258,23 annui.

L'importo complessivo delle erogazioni effettuate nell'arco di dieci anni non può superare € 2.065,83=. Il primo decennio decorre dal 10° anno successivo alla data suddetta e così per i decenni successivi.

In caso di protesi, parziale o totale, è previsto un rimborso sino a € 1.342,79 nel decennio precedentemente indicato e, comunque, il contributo totale massimo per cure e protesi non può superare sempre nello stesso periodo € 2.065,83=

Le fatture o le ricevute dovranno indicare gli importi riferiti separatamente alle spese per cure, estrazioni e protesi.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa, con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa.
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale firmata dal Medico. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento con l'indicazione sulla fattura dell'importo rimborsato dalla Cassa Edile;
- d) dichiarazione firmata dal Medico dentista da redigersi sull'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, con le indicazioni dei denti oggetto di estrazioni, cure o protesi (sul retro della domanda).

Nel caso di fatture o ricevute emesse da Odontotecnici, la documentazione di cui ai punti b) e c) di cui sopra deve essere comunque controfirmata dal Medico dentista. In caso contrario le domande non possono essere accolte.

Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta del dentista.

2 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Il contributo viene erogato per gli accertamenti diagnostici effettuati dai lavoratori iscritti.

Diritto alla prestazione

I contributi economici per accertamenti diagnostici vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "accertamenti diagnostici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002, la prestazione è riferita a spese superiori ad Euro 50,00 (franchigia) per ogni accertamento diagnostico. La misura del contributo è pari al 50% dell'importo di ogni accertamento diagnostico, con un massimo di spesa pari ad Euro 200,00 l'anno.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa, con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura originale quietanzata dall'Istituto di analisi. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

3 VISITE SPECIALISTICHE

Il contributo viene erogato per le spese sostenute dal lavoratore per visite specialistiche.

Diritto alla prestazione

I contributi economici per visite specialistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- d) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "visite specialistiche" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari al 30% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di € 103,29 per un massimo di due visite l'anno.

A decorrere dalle fatture o ricevute con data successiva al 1° ottobre 2002 la prestazione è pari al 50% delle spese sostenute per ogni visita specialistica sino ad un massimo annuo di Euro 200,00 per un massimo di due visite l'anno.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa, con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) fattura o ricevuta originale quietanzata. Al lavoratore verrà restituita la fattura stessa unitamente all'invio dell'assegno di pagamento;
- d) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

4 RIMBORSO GIORNATA PER VISITE SPECIALISTICHE

Il contributo viene erogato a titolo di parziale rimborso per ogni giornata lavorativa non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica. La prestazione non riguarda le assenze per l'effettuazione di accertamenti diagnostici.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- e) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al rimborso anche parziale della giornata non lavorata per la effettuazione di una visita specialistica presso altre Casse Edili, hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene rimborsato un importo pari ad euro 25,00 per ogni giornata non lavorata (otto ore).

Nel caso di assenza parziale l'importo della prestazione viene riproporzionato sulla base di multipli di quattro ore prendendo a riferimento le ore di assenza dichiarate dal datore di lavoro.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della visita specialistica.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012. per le giornate di assenza dal 1° ottobre 2002.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro attestante le ore di assenza per la effettuazione della visita specialistica
- c) dichiarazione del Medico Specialista che attesti l'effettuazione della visita con la data e l'orario di inizio e fine.

5 TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI

Il contributo viene erogato in relazione alle spese sostenute dai lavoratori iscritti per la riabilitazione e/o per l'acquisto o il noleggio di apparecchi necessari per il periodo post chirurgico.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- b) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- c) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "terapie post interventi chirurgici" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

La misura massima dell'importo è di € 516,46, riferita ad un biennio non ripetibile, a partire dalla data del primo giorno di utilizzo.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro della domanda);
- c) documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta - ricevuta, fattura o ticket;
- d) autocertificazione con la quale il lavoratore dichiara di non aver diritto ad alcun contributo per stipula di polizza assicurativa (già presente sul modulo per la domanda);
- e) dichiarazione, da parte del Medico specialista, sulla necessità medico-sanitaria dell'intervento (sul retro della domanda).

f) nel caso di ticket generici che non specificano la tipologia della prestazione occorre presentare un'autocertificazione mediante il modulo appositamente predisposto.

Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura o della ricevuta.

6 PROTESI OCULISTICHE

Il contributo viene erogato per le protesi oculistiche dei lavoratori iscritti.

Diritto alla prestazione

I contributi economici per protesi oculistiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- f) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- b) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla assistenza per "protesi oculistiche" presso altre Casse Edili, hanno diritto all'assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

E' previsto un rimborso nella misura del 30% della fattura fino ad un massimo di € 103,29 annui.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- b) dichiarazione firmata dal datore di lavoro (sul retro del modulo);
- c) fattura o ricevuta originale comprovante la spesa. Al lavoratore verrà restituita detta documentazione unitamente all'invio dell'assegno di pagamento.

Termine di presentazione delle domande

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del documento comprovante la spesa.

7 PROTESI ACUSTICHE

I contributi per le protesi acustiche vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;
- b) Nr. 875 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- c) Questa assistenza viene concessa soltanto ai lavoratori iscritti e non ai familiari.

I contributi vengono riconosciuti ai lavoratori che necessitano di protesi purché si sia riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio.

Misura dell'erogazione

Viene rimborsato l'80% della spesa sostenuta e documentata e sino ad un importo massimo di € 619,75 per ogni protesi.

Documentazione

il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la documentazione seguente:

- dichiarazione del datore di lavoro attestante che il lavoratore è alle dipendenze dell'impresa al momento della presentazione della domanda;
- fattura originale della protesi acustica;
- prescrizione dell'Otorinolaringoiatra in ordine alla protesi acustica e attestazione dello stesso che si è riscontrata una perdita uditiva non inferiore a 55 dB per ogni orecchio.

Termine di presentazione delle domande.

Il lavoratore è tenuto a presentare la domanda alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura della protesi.

8 PRESTAZIONI SANITARIE AI FAMILIARI DEI LAVORATORI : CURE E PROTESI DENTARIE, VISITE SPECIALISTICHE, PROTESI OCULISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI, PROTESI ACUSTICHE

A decorrere dalle fatture o ricevute con data pari o successiva al 1/1/2004 le suddette prestazioni vengono estese, con le modalità di utilizzo già esistenti ivi compresa la fatturazione che deve essere intestata al lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Firenze, anche al coniuge ed ai figli, conviventi e fiscalmente a carico del lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile.

Per le prestazioni ai familiari sopra indicati gli attuali e specifici massimali annui e decennali sono ridotti al 50% e il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile apposita dichiarazione che attesti il nominativo dei familiari interessati e le condizioni previste dal presente regolamento.

La documentazione da presentare è quella elencata nelle singole prestazioni dirette ai lavoratori

9 PREMIO MATRIMONIALE

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio dei lavoratori iscritti.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) nel mese di aprile immediatamente precedente la data di presentazione della domanda abbiano percepito l'erogazione A.P.E ordinaria (2.100 ore) oppure abbiano maturato il

diritto a percepire l'erogazione A.P.E nel mese di aprile immediatamente successivo alla data di presentazione della domanda;

- b) Nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
- c) Gli operai che hanno maturato i requisiti per aver diritto al premio matrimoniale hanno diritto alla assistenza medesima purché non abbiano ricevuto la prestazione allo stesso titolo da altre Casse e purché all'atto della presentazione della domanda alla Cassa Edile della provincia di Firenze risultino regolarmente iscritti alla Cassa stessa alle dipendenze di imprese in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e di quant'altro previsto dal Regolamento dei versamenti dovuti alla Cassa Edile della provincia di Firenze.

Misure e modalità della erogazione

Viene erogato un importo pari ad Euro 250,00=.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data del matrimonio.

Decorrenza della erogazione

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- d) domanda da redigersi sugli appositi moduli predisposti dalla Cassa;
- e) copia del certificato civile di matrimonio

10 PREMIO GIOVANI E PREMIO INSERIMENTO NEL SETTORE

1) Premio giovani

a) Il premio viene erogato a favore dei giovani operai sino a 29 anni di età – alle dipendenze di imprese edili – che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del “corso biennale a tempo pieno per giovani” organizzato dalla Scuola Professionale Edile di Firenze che vengono assunti, entro 6 mesi dalla conclusione del corso, da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze, che siano stati alle dipendenze delle stesse per sei mesi di calendario ed in tale periodo risulti regolarmente effettuato l'accantonamento contrattualmente previsto per ferie e gratifica natalizia.

La prestazione è pari ad € 103,29 –“La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1°ottobre 2002.”

b) Il premio viene corrisposto ai giovani – alle dipendenze di imprese edili – che al compimento del 17° anno di età, pur non avendo frequentato i corsi della Scuola Professionale Edile, siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento di cui sopra.

La prestazione è pari ad € 103,29 –“La prestazione è pari ad Euro 135,00 per i lavoratori che maturano il diritto dal 1°ottobre 2002.”

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato i requisiti previsti e nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nell'anno precedente alla richiesta.

2) Premio inserimento nel settore edile

“L’importo della prestazione è pari ad Euro 470,00 per coloro che maturano il diritto dal 1° ottobre 2002.”

Il premio viene erogato a favore dei giovani – alle dipendenze di imprese edili – che entrano nel settore edile sino a 29 anni di età e che siano stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 24 mesi di calendario, per i quali sia stato regolarmente versato l'accantonamento suddetto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell’art. 37 del CCNL 29/1/2000 e successivi. Ai fini del computo del predetto periodo di 24 mesi di permanenza devono essere esclusi i 18 mesi di cui al “premio giovani” lettera b) nelle ipotesi che l’interessato abbia usufruito di quest’ultimo periodo.

Diritto alla prestazione

I contributi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all’atto della presentazione della domanda, e che abbiano maturato nr. 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di permesso sindacale nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

Cumulabilita’ dei premi

Il premio giovani è cumulabile con il premio inserimento settore edile.

Eccezioni alla condizione di “permanenza”

Se il lavoratore è disoccupato sino ad un massimo di 90 giorni, o presta servizio militare di leva, oppure risulta iscritto presso altre Casse Edili di cui al 1° e 2° comma dell’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/01/2000, tali periodi non sono ostativi ai fini del raggiungimento del diritto, però non sono utili ai fini del conteggio del periodo di permanenza.

Carattere sperimentale del premio

L’assistenza in parola dovrà essere ripresa in esame entro il 31 ottobre di ogni anno al fine di poter determinare l’entità del premio pro-capite per ciascuno dei casi sopra descritti in base alla somma complessiva stanziata di cui agli accordi sindacali provinciali perfezionati in data 17 giugno 1988 e 8 febbraio 2001 fra la Associazione Industriali della Provincia di Firenze e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL della Provincia di Firenze.

Modalita’ per ottenere il premio

Gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile, da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, presentando, all’occorrenza, fotocopia del congedo militare.

Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte ad una Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell’art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 29/01/2000.

Decorrenza della erogazione del premio e norma transitoria

I) Premio giovani lettera a)

La erogazione verrà effettuata a favore dei giovani, che abbiano superato con esito positivo gli esami finali del “corso biennale a tempo pieno”, di cui sopra, sostenuti nel mese di Febbraio 1987 e che siano stati assunti da imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze entro il mese di Agosto 1987. La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

II) Premio giovani lettera b)

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, avendo compiuto il 17° anno di età dopo il 1° Ottobre 1988, al momento del compimento del 17° anno di età risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 18 mesi di calendario, utilizzando anche, a tal fine, periodi anteriori al 01/10/1988. La prestazione viene

concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

III) Premio inserimento nel settore edile

La prima erogazione del premio verrà effettuata a favore dei giovani che, entrati nel settore edile successivamente al 1°/10/1985 con una età pari o inferiore a 29 anni, successivamente a tale data risultino essere stati alle dipendenze di imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Firenze per 36 mesi di calendario. (dal 1° aprile 2001 24 mesi). La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/7/2012

Norme transitorie.

1) La regolamentazione di cui sopra riguarda soltanto la decorrenza della prestazione e le relative norme transitorie. Pertanto il diritto a ricevere l'erogazione nei tre casi suddetti (I-II-III) è subordinato alla regolamentazione generale del premio (versamento dell'accantonamento da parte della ditta, effettiva permanenza nel settore, ecc...).

2) Le modifiche concordate dalle Parti (24 mesi e rivalutazione a € 361,52) entreranno in vigore il 1°/04/2001 con la conseguenza che la Cassa Edile prenderà in considerazione entrambi i requisiti (36 e 24 mesi di permanenza) e, successivamente, dal 1°/04/2002, varrà esclusivamente il nuovo requisito (24 mesi).

11 CONTRIBUTO DI ASILO NIDO

Regolamento valido per l'anno scolastico 2017/2018

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese per l'iscrizione all'asilo nido dei figli del lavoratore regolarmente iscritti alla Cassa Edile. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare 400 ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Firenze.

Documentazione occorrente

I lavoratori sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'iscrizione, sino e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno successivo.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari a € 100,00 (oltre la ritenuta d'acconto ove prevista)
L'erogazione sarà intestata al lavoratore

Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018
La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate successivamente al 1/1/2018 fino al 31/12/2018

Documentazione occorrente

Unitamente alla domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione all'asilo nido.

12 CONTRIBUTO DI STUDIO SCUOLE ELEMENTARI

Regolamento valido per l'anno scolastico 2017/2018

I contributi vengono concessi per il concorso alle spese scolastiche dei figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o Scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze . La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai qual sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN, ovvero la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

Misure e modalità della erogazione

La prestazione è pari ad Euro 60,00 (oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

Documentazione occorrente

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri via sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

13 CONTRIBUTI DI STUDIO – SCUOLE MEDIE INFERIORI

Regolamento valido per l'anno scolastico 2017/2018

Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi per i figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN, ovvero la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a E. 19,88=(oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

CONCORSO LIBRI SCOLASTICI

A decorrere dalle domande presentate dal 1/7/2012 la prestazione è pari a E. 107,17=(oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 15 settembre dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto. Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

14 CONTRIBUTI DI STUDIO SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Regolamento valido per l'anno scolastico 2017/2018

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi Stranieri. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN, ovvero la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

La prestazione verrà altresì concessa alla condizione che l'allievo abbia frequentato l'Istituto Scolastico per almeno due mesi consecutivi ed anche per gli studenti che non abbiano maturato interamente tale requisito a causa di malattia. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile il certificato medico per il figlio che è stato ammalato.

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

La prestazione è pari a E. 58,86=(oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

CONCORSO LIBRI SCOLASTICI

A decorrere dalle domande presentate dal 1/7/2012 la prestazione è pari a E. 99,41=(oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha

avuto inizio l'anno scolastico sino, e comunque non oltre, il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile lo stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed il certificato di iscrizione alla Scuola rilasciato dall'Istituto attestante che l'alunno ha frequentato la Scuola per almeno due mesi consecutivi. Nel caso delle scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino Scuole Statali legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica Istruzione o scuole che operano nei Paesi della Comunità Europea. Hanno diritto i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciare e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN, ovvero la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori che, a chiusura dell'anno scolastico, abbiano conseguito una votazione media pari o superiore a 7/10 (esclusi i voti di condotta, materie facoltative e complementari). Nel caso di voti espressi in giudizi si prendono a riferimento i seguenti parametri: sufficiente=6 buono=7 distinto=8 ottimo=9.

A decorrere dalle domande presentate dal 1/7/2012 la prestazione è pari ad Euro 215,60 pro capite per ogni Anno scolastico (oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista).

„

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico. Unitamente a tale domanda deve essere consegnata alla Cassa Edile una dichiarazione della Scuola attestante i voti conseguiti per ogni singola materia. Nel caso delle Scuole operanti nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

Decorrenza

La prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

15 CONTRIBUTI DI STUDIO - UNIVERSITA'

Regolamento valido per l'anno scolastico 2017/2018

a) Contributi di iscrizione

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze. La prestazione viene erogata a favore dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN o la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i figli dei lavoratori che risultino fuori corso di oltre un anno.

Hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori che abbiano superato nella normale sessione di esami dell'Anno Accademico i seguenti esami:

- ✓ 1° anno *almeno* un esame
- ✓ anni successivi: *almeno* il 50% del numero degli esami previsti dal piano di studi per ogni anno (con arrotondamento alla unità inferiore se il numero suddetto è dispari).

Nel caso del nuovo ordinamento universitario con la regolamentazione sulla base di crediti e non di esami si deve tener presente la seguente procedura:

- 1°anno: almeno numero crediti pari ad un esame;
- anni successivi: il 50 % dei crediti dell'anno accademico per cui si fa domanda, purché in corso fin dal 1° anno"

CONCORSO TASSE SCOLASTICHE

A decorrere dalle domande presentate dal 1/7/2012, la prestazione è pari a E. 397,67(oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo. Unitamente a tale domanda deve essere consegnato alla Cassa Edile uno stato di famiglia o una autocertificazione dello stato di famiglia ed una dichiarazione dell'Università attestante che lo studente ha superato gli esami di cui sopra e che gli stessi esami sono relativi all'anno accademico iniziato nel mese di novembre dell'anno precedente. Nel caso delle scuole operanti nei Paesi Stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri vi sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regole italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

Decorrenza

Il regolamento della prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

b) Premi di profitto

I contributi vengono concessi ai figli a carico dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che frequentino i corsi di livello Universitario. Hanno diritto all'assistenza i figli dei lavoratori che risultino iscritti nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e che in detto periodo possano vantare almeno 350 ore denunciate e versate in Cassa

Edile di Firenze . La prestazione viene erogata a favore i dei figli dei lavoratori ai quali sarà effettuato un bonifico bancario sulle coordinate IBAN da loro indicate sulla domanda per ottenere la prestazione ovvero su coordinate precedentemente indicate. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN la prestazione sarà erogata tramite assegno bancario intestato ai figli dei lavoratori. Nel caso che sulla domanda per ottenere la prestazione non venga indicato il codice IBAN, o la Cassa Edile non ne sia già a conoscenza, la prestazione sarà erogata in via sperimentale per un anno ai lavoratori con l'importo netto definito dal Regolamento precedentemente in vigore.

Non hanno diritto alla presente assistenza i figli dei lavoratori/lavoratori che abbiano già percepito da altre Casse Edili rimborsi allo stesso titolo ed i lavoratori i cui figli risultino fuori corso di oltre un anno.

Il contributo viene erogato per ogni studente universitario - in regola con il piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà - che abbia raggiunto negli esami sostenuti, nelle normali sessioni di esami dell'Anno Accademico, la media di almeno 24/30.

A decorrere dalle domande presentate dal 1/7/2012 la prestazione è pari ad E. 994,07 (oltre alla ritenuta di acconto laddove prevista)

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I figli dei lavoratori, o, se minorenni, coloro che ne hanno la patria potestà, sono tenuti a presentare domanda scritta alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo allegando una dichiarazione dell'Università attestante gli esami sostenuti e le votazioni conseguite per i singoli esami e che gli esami stessi sono tutti quelli previsti dal piano di studi approvato dalla Presidenza della Facoltà, in relazione all'Anno Accademico. Nel caso delle scuole nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri via sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regola italiane.

Nel caso di studenti fuori corso per un massimo di un anno occorre presentare la fotocopia del libretto universitario.

Decorrenza

Il regolamento della prestazione decorre dall'anno scolastico 2017/2018

La prestazione viene concessa con le misure e le modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande presentate fino al 31/12/2018

16 CONTRIBUTI DI STUDIO FIGLI DEI LAVORATORI STRANIERI CHE STUDIANO NEL PROPRIO PAESE Accordo del 30/4/2012

Si conviene di estendere i contributi di studio, con lo stesso regolamento di cui ai contributi di studio già in essere, tranne le modalità di erogazione, per i figli dei lavoratori stranieri che studiano nel proprio Paese. Nel caso delle scuole nei Paesi stranieri il certificato presentato in lingua originale sarà tradotto e verificato dalla Cassa Edile e la prestazione sarà intestata al lavoratore iscritto. Laddove nei Paesi stranieri via sia una regolamentazione scolastica diversa da quella italiana, anche se ciò sarà desumibile in via presuntiva, la Cassa Edile darà un'interpretazione sulla base delle regola italiane.

Riguardo alle modalità di erogazione tali contributi dovranno essere erogati ai lavoratori iscritti e non ai figli degli stessi lavoratori. A tal proposito l'importo dei contributi da erogare, rispetto al regolamento generale dei contributi di studio, sarà gravato della ritenuta di acconto

17 RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESSO CENTRO ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO

Regolamento valido DAL 1/1/2018 AL 31/12/2018

Il contributo viene erogato in relazione alla spesa per compilazione della dichiarazione dei propri redditi ed eventualmente congiunta a quella dei familiari, sostenuta annualmente dai lavoratori.

Diritto alla prestazione

Il contributo viene riconosciuto una sola volta per anno solare, ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto di presentazione della domanda, e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- a) maturazione di almeno n. 600 ore denunciate e versate presso la Cassa Edile di Firenze nei sei mesi precedenti o nei sei mesi successivi dalla presentazione della domanda;

Misure e modalità della erogazione

Il contributo è pari all'importo pagato per il servizio di denuncia dei redditi al CAF per un importo massimo di € 30 all'anno lordo.

Decorrenza

La prestazione viene concessa, con le misure e modalità sopra descritte, dietro presentazione delle domande, per le dichiarazioni svolte successivamente al 01/01/2018. Le domande potranno essere presentate dal 1/1/2018.

Documentazione occorrente

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la seguente documentazione:

- a) domanda da redigersi sull'apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
- b) copia della fattura del CAF.

Termine di presentazione della domanda

Il lavoratore è tenuto a presentare alla Cassa Edile la domanda, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della fattura e comunque non oltre il 31/12/2018

18 VESTIARIO E SCARPE DA LAVORO

Regolamento biennale valido dalla fornitura estiva 2018

La Cassa Edile fornirà ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti: una fornitura estiva e una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro come da specifica sottostante.

Decorrenza e diritto

La prestazione decorre dalla fornitura estiva 2018.

Consegna

La consegna è prevista con le seguenti scadenze:

- fornitura estiva: entro il 30 aprile di ogni anno
- fornitura invernale: entro il 31 ottobre di ogni anno

La composizione dei vari Kit sarà, in occasione di ogni fornitura, definita dalla Cassa Edile.

Diritto alla fornitura

Fornitura estiva: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze nel periodo 1° ottobre/ 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna.

Fornitura invernale: hanno diritto i lavoratori che potranno far valere 1.050 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Firenze tra ore lavorate, ore di infortunio, ore di permesso sindacale nel periodo 1° aprile/ 31 marzo dell'anno precedente la data di consegna.

Modalità di indicazione taglie, ordine e consegna

La Cassa Edile provvederà ad accertare i nominativi degli aventi diritto e tramite modalità informatiche e con l'utilizzo di una specifica piattaforma invierà telematicamente alle Imprese edili iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi previsti, una lista nominativa di lavoratori aventi diritto con l'indicazione dei numeri e taglie registrati.

Le imprese dovranno, tramite la piattaforma indicata, procedere all'indicazione dei numeri e delle taglie mancanti relativamente ai lavoratori aventi diritto.

La Cassa Edile, per ogni fornitura e per ogni lavoratore, fornirà alle imprese un "Coupon" pari al valore della fornitura. Le imprese potranno quindi scegliere le scarpe da lavoro suggerite dalla Cassa Edile nonché il capo di vestiario. Il sistema rilascerà all'impresa una conferma di ordine e una fattura relativamente ai prodotti scelti il cui imponibile Iva, nel caso siano scelti i prodotti suggeriti, sarà integralmente coperto dal Coupon, restando il pagamento dell'iva a carico impresa che potrà procedere alle compensazioni previste. L'impresa potrà anche scegliere altri prodotti, purché vi sia una scarpa da lavoro. Anche in tal caso l'impresa scalerà dall'importo dovuto il valore del Coupon fornito dalla Cassa Edile.

Il Fornitore, nei tempi contrattualmente previsti, consegnerà quindi gli articoli all'impresa, suddivisi per lavoratore. L'impresa consegnerà a sua volta gli articoli ai lavoratori aventi diritto in forza al momento della distribuzione del materiale.

I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.

Articoli suggeriti dalla Cassa Edile

Fornitura estiva: nr. 1 paio di scarpe da lavoro basse nr. 1 polo

Fornitura invernale: nr. 1 paio di scarpe da lavoro alte e nr. 1 maglione pile

19 ASSISTENZA PER MALATTIA EFFETTUATA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI DA PARTE DELLA CASSA DAL 271° AL 360° GIORNO DI INABILITA'

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno la indennità di malattia viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa, seguendo la regolamentazione sopra indicata, per il periodo successivo – dal 271° al 360° giorno di inabilità al lavoro – la Cassa Edile interviene direttamente a favore dei lavoratori con un contributo di € 20,66= giornalieri per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo medesimo nei casi accertati dalla Cassa Edile dopo il 1° marzo 2001.

Nei casi accertati precedentemente il contributo giornaliero è pari a € 12,91= L'integrazione viene corrisposta alla condizione che tale inabilità derivi da una unica malattia continuativa e che in detto periodo i lavoratori non abbiano diritto a ricevere l'indennità per la malattia da parte dell'INPS.

Accordo 9/11/2004

A seguito del rinnovo del CCNL 20/5/2004 e più in particolare in relazione al nuovo dettato dell'art. 27, si precisa che la prestazione relativa all'assistenza per malattia effettuata direttamente ai lavoratori da parte della Cassa dal 271° al 360° giorno di inabilità continua ad essere erogata, con le modalità previste dal regolamento, ai lavoratori che non abbiano una anzianità superiore a tre

annie mezzo. Per i dipendenti con anzianità superiore a tre anni e mezzo la prestazione in questione viene sostituita integralmente dalla nuova previsione contrattuale (art. 27 lett.e)

Documentazione occorrente

I Lavoratori sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa Edile il certificato medico attestante il periodo di inabilità al lavoro.

Decorrenza dell'indennità suddetta: pratiche che superano il 270° giorno dal 1° Febbraio 1992.

20 MALATTIA – RICOVERO OSPEDALIERO – OPERAI NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS PER IL NUCLEO FAMILIARE

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica i lavoratori non aventi diritto all'assegno INPS per il nucleo familiare percepiscono dall'INPS, a mezzo dell'impresa datrice di lavoro, soltanto i 2/5 della indennità per inabilità temporanea.

La Cassa Edile, in questi casi, ove l'INPS abbia effettuato il pagamento in tale misura, corrisponde agli interessati una speciale integrazione calcolata sulla base di appositi coefficienti, stabiliti dalla Cassa stessa, da applicare alla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L., 29/01/2000 e tenuto conto delle somme erogate dalla ditta al lavoratore.

Le imprese edili, ove ricorra il caso in esame, sono tenute a spedire tempestivamente alla Cassa Edile copia del prospetto di liquidazione malattia INPS, compilato in ogni sua parte (compreso pertanto l'importo erogato al lavoratore) onde rendere possibile alla Cassa il conteggio del conguaglio dovuto all'interessato.

21 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Nel periodo dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori infortunati che hanno percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare sino al 90° giorno possono richiedere alla Cassa Edile un contributo straordinario pari all'importo dell'assegno stesso.

A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare tempestivamente alla Cassa una dichiarazione della impresa datrice di lavoro attestante l'importo giornaliero dell'assegno INPS corrisposto al lavoratore sino al 90° giorno di inabilità.

Tale contributo viene concesso alla condizione che il lavoratore non abbia percepito l'assegno INPS per il nucleo familiare nel periodo dal 91° al 360° giorno.

22 PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO:

- **Inabilità temporanea:** viene garantita agli allievi assenti per infortunio la quota corrisposta giornalmente dalla Scuola Edile agli allievi che sono presenti;

- **Inabilità permanente e morte:** viene applicata la indennità prevista per i lavoratori iscritti;

23 T.B.C.

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. vengono assistiti direttamente dall'INPS.

La Cassa Edile corrisponde direttamente agli aventi diritto per il periodo dal 1° al 270° giorno di inabilità temporanea un trattamento economico integrativo avente la stessa regolamentazione sia per i vari periodi assistibili, che per la misura dei coefficienti, alla assistenza per malattia generica.

In relazione al periodo di inabilità dal 271° al 360° giorno, la Cassa Edile effettua, inoltre, a favore dei lavoratori la stessa assistenza prevista dal presente Regolamento.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

I lavoratori inabili al lavoro per T.B.C. per ottenere la relativa indennità sono tenuti a:

- presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile;
- consegnare alla Cassa Edile una dichiarazione dell'INPS o della Casa di Cura ovvero del Consorzio Antitubercolare attestante il periodo della inabilità al lavoro.

24 INABILITA' PERMANENTE DERIVATA DA INFORTUNIO SUL LAVORO O DA MALATTIA PROFESSIONALE

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una invalidità permanente non inferiore all'11% per ogni singolo infortunio o malattia professionale.

Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di € 69,72= per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dall'11% al 99%. (Esempio: inabilità del 15% = € 69,72 x 15 = € 1045,83).

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta – data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di € 13.686,11=.

L'indennità di cui sopra, viene concessa alla condizione che l'evento originario, dal quale è derivata l'inabilità permanente, abbia avuto luogo nel periodo in cui il lavoratore risulta iscritto presso la Cassa Edile della Provincia di Firenze e sempre che in detto periodo l'impresa datrice di lavoro abbia effettuato regolarmente i versamenti alla Cassa Edile stessa.

A decorrere dagli infortuni verificatisi con data successiva al 1°/10/2002 il suddetto regolamento viene modificato come segue:

I lavoratori hanno diritto alla relativa indennità in caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una validità permanente non inferiore al 6% per ogni singolo infortunio o malattia professionale. Tale indennizzo viene conteggiato sulla base di Euro 69,72 per ogni punto di inabilità riconosciuto dall'INAIL dal 6% al 99%.

(Esempio: inabilità del 15% = Euro 69,72 x 15=Euro 1.045,83)

In caso di riconoscimento da parte dell'INAIL di una inabilità del 100% - inabilità permanente assoluta – data la eccezionale gravità del caso, viene erogata la indennità di Euro 13.686,11=. Si prevede inoltre il diritto al contributo anche se l'infortunio si è verificato quando il lavoratore era presente nel settore edile, regolarmente iscritto in altra Cassa Edile.

Documentazione occorrente e termine di presentazione delle domande

La richiesta della prestazione deve essere effettuata alla Cassa Edile da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla data della lettera a mezzo della quale l'INAIL ha notificato all'interessato il grado di inabilità permanente accertato ovvero entro e non oltre 60 giorni dal timbro postale riferito alla predetta notifica.

Il lavoratore è tenuto a consegnare la lettera medesima, anche in copia, alla Cassa Edile entro il termine sopra indicato.

Qualora l'infortunio si sia verificato in una diversa circoscrizione occorre una dichiarazione della competente Cassa Edile che attesti la regolarità della posizione contributiva del lavoratore stesso in relazione regolarità contributiva dell'impresa datrice di lavoro.

Aggravamenti della inabilità permanente

In caso di eventuali aggravamenti accertati dall'INAIL in ordine alla inabilità riconosciuta inizialmente ai lavoratori, verrà effettuato il relativo conguaglio a favore degli interessati da parte della Cassa Edile sempre che la richiesta del conguaglio stesso venga presentata da parte dei lavoratori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della lettera con la quale l'INAIL ha notificato agli interessati il maggior grado di inabilità accertato.

25 INFORTUNI AL DI FUORI DEL LAVORO INABILITA' TEMPORANEA

I lavoratori inabili al lavoro, a seguito di infortunio extra professionale, sono assistiti dall'INPS. Per quanto concerne la regolamentazione delle prestazioni nonché gli adempimenti delle imprese si fa pertanto riferimento a quanto stabilito dal presente Regolamento in relazione ai rimborsi per infortunio alle imprese.

26 INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO – INABILITA' PERMANENTE

A seconda del grado di inabilità permanente accertato e sino ad un massimo di € 5.577,73= per gli eventi fino al 28/02/2001 e € 6.972,17= per gli eventi successivi al 1° marzo 2001.

Questa prestazione viene erogata per tutti gli infortuni al di fuori del lavoro ad eccezione di alcuni quali guida di mezzi aerei e subacquee, paracadutismo.

La Cassa Edile provvederà ad accertare il grado di inabilità permanente dei lavoratori ai quali siano residuati postumi invalidanti.

Termine di presentazione della domanda: a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'evento.

Documentazione occorrente: certificato medico attestante l'esistenza di postumi derivanti dall'infortunio subito.

Decorrenza della indennità: dagli infortuni extra-professionali che hanno avuto luogo dal 1° Febbraio 1992. La Cassa Edile eroga, per ogni punto di invalidità accertato, € 55,78= per gli eventi fino al 28/02/2001 e € 69,72 per gli eventi successivi al 1° marzo 2001.

27 MORTE CONSEGUENTE A: MALATTIA GENERICA, T.B.C. E INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO

- **Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 alla moglie oltre a € 180,76= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:**

€ 4.131,66 al nucleo familiare oltre a € 180,76 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.

- **Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:**

€ 1.032,91= a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa assistenza sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

28 MORTE CONSEGUENTE A INFORTUNIO SUL LAVORO O A MALATTIA PROFESSIONALE

- a) Lavoratore sposato con figli e genitori a carico:
 - € 12.394,97= alla moglie oltre a € 216,91= per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- b) Lavoratore non sposato, vedovo con figli e genitori a carico:
 - € 12.394,97 al nucleo familiare oltre a € 216,91 per ogni figlio, genitore e ogni altro familiare a carico.
- c) Lavoratore non sposato o vedovo senza figli e senza genitori a carico:
 - € 1.084,56 a coloro che assumono l'onere delle spese funerarie.

Modalità richieste e termine di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità sono tenuti a presentare tempestivamente domanda scritta alla Cassa Edile e comunque a pena di decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

29 INDENNITA' PER I FIGLI DEI LAVORATORI DECEDUTI

Importo della prestazione: € 877,98= per ogni figlio che risulti a carico della famiglia del lavoratore deceduto.

Questo contributo viene così ripartito:

- a) € 438,99= al momento del decesso del lavoratore;
- b) € 438,99= trascorso un anno dalla data del decesso, purchè il figlio risulti sempre a carico della famiglia.

Modalità richieste e termini di presentazione delle domande da parte dei familiari

I familiari del lavoratore deceduto sono tenuti a presentare domanda alla Cassa Edile, unitamente allo stato di famiglia:

- a) per il primo contributo di € 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore;
- b) per il secondo contributo di € 438,99= entro e non oltre 180 giorni dalla data in cui è scaduto un anno dal giorno del decesso del lavoratore.

30 FONDO DI GARANZIA PER PRESTAZIONI CCPL/ACCORDI TERRITORIALI

Decorrenza e diritto

E' istituito un Fondo di Garanzia, avente separata ed autonoma gestione, allo scopo di effettuare anticipazioni riferiti alle prestazioni extracontrattuali entro i limiti delle disponibilità del Fondo stesso, agli operai dipendenti di imprese morose che risultino alle dipendenze di Imprese che siano state regolarmente iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Firenze per almeno due anni e per lo stesso periodo siano state in regola con tutti i versamenti, le relative denunce mensili. Gli

interventi economici a favore dei lavoratori saranno finanziati fino a totale esaurimento del fondo garanzia esistente presso la Cassa Edile.

La presente disposizione ha valore dal 1° aprile 1999, tenendo conto di quanto è maturato dal 1° ottobre 1998 relativamente alle prestazioni sulle quali si intende intervenire.

Misure e modalità della prestazione

Il Fondo di Garanzia, nel caso di capienza, anticiperà ai dipendenti delle Imprese di cui al punto 1, su domanda degli stessi, somme pari al 100% delle prestazioni extra contrattuali di cui al presente Regolamento.